N. R.G. 6471/2019 e 6472/2019

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione quarta civile e fallimentare

Il Giudice, Dott.ssa Anna Maria Rossi,

visto il piano del consumatore per la composizione della crisi di sovraindebitamento ex art. 7 ss. l. n. 3/2012, depositato in data 26.11.2019 da **Di Vincenzo Levino** con l'assistenza dell'avv. Alessia Tarlazzi e Bruna Zambrini, e il parallelo ricorso proposto dal coniuge **Arboritanza Chiara,** con i medesimi difensori, e rilevato che i ricorrenti chiedono la riunione;

letta la relazione particolareggiata dei gestori della crisi;

preso atto della stretta connessione tra il piano proposto da Di Vincenzo Levino e il piano proposto dal coniuge Arboritanza Chiara (V.G. 6472 del 2019) atteso che il sovraindebitamento deriva da finanziamenti stipulati congiuntamente, ed i sovraindebitati sono comproprietari di un immobile, sito in Medicina (BO), che costituisce la loro abitazione familiare, che entrambi intendono escludere dal piano;
ritenuto quindi che ricorrono le condizioni per disporre la riunione delle due procedure di sovraindebitamento "famigliare", in aderenza alla previsione dell'art.66 della novella introdotta dal Dlgsvo 14 del 2019, "codice della crisi", (previsione che può essere valorizzata fin da ora, sul piano interpretativo, visto il disposto della 2 della legge delega, che espressamente conferisce alla novella valore interpretativo della normativa vigente);

rilevato che entrambi i coniugi porrebbero a disposizione dei creditori i loro redditi per un importo complessivo di 600 euro mensili (300+300) da corrispondere in 13 mensilità per la durata del piano pari a 6 anni;
considerato che l'ulteriore reddito residuo a disposizione del nucleo familiare è necessario a sopperire alle imprescindibili esigenze di vita e che è necessario acconsentire ad un accantonamento di un fondo spese tenuto conto di impreviste uscite di cassa per spese mediche che potrebbero essere necessarie alle cure dei figli di 7 e 4 anni;
considerato il giudizio positivo espresso dall'OCC, dott.ssa Margherita Gualandi in ordine alla convenienza del piano rispetto all'ipotesi liquidatoria del patrimonio;
rilevato che la proposta allo stato soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della l. 3/2012;
preso atto che il provvedimento di fissazione della udienza reso da questo giudice in data 13 dicembre 2019 era affetto da errore materiale, come rilevato dalla difesa dei ricorrenti con istanza del 17 dicembre 2019, ed è opportuno provvedere ad un nuovo deposito del provvedimento, corretto, e integrato con un provvedimento esplicito di riunione

DISPONE LA RIUNIONE

Firmato Da: ROSSI ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23b87019ea1c4649695da06d0e504232

Delle due procedure di sovraindebitamento proposte dai coniugi Di Vincenzo e Arbortanza, rispettivamente Rg 6471 e 6472 del 2019

FISSA

l'udienza del 05/02/2020 ore 12:00 per la trattazione delle procedure riunite, disponendo la comunicazione a cura dell'organismo di composizione della crisi ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per fax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto;

DISPONE

- Per salvaguardare la fattibilità del piano, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- Che il decreto sia pubblicizzato sul sito istituzione del Tribunale di Bologna "www.tribunale.bologna.giustizia.it" e annotato presso l'agenzia del Territorio.

Bologna, 2 gennaio 2020

Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Rossi

Firmato Da: ROSSI ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 23b87019ea1c4649695da06d0e504232